



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

14 dicembre 1992

N.

80

OGGETTO:

Decreto Legge 440/92 - Art. 9 - Comma decimo - Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria di spettanza totale dell'Ente - Tabella di determinazione dei diritti.-

L'anno millenovecentonovanta ^{due}
 il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**
 alle ore **16,00** in San Vito Chietino e nella Casa Comunale.

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) ALTOBELLI Palma	X	
2) BASTEREBBE Gianfranco	X	
3) BERDINI Luigi	X	
4) BIANCO Carlo	X	
5) BIANCO Vitaliano	X	
6) BUCCIARELLI Rosario	X	
7) CAPORRELLA Salvatore Egisto	X	
8) D' ATRI Antonio	X	
9) de NARDIS Walter	X	
10) DI PAOLO Arduino	X	
11) DRAGANI SCIARRETTA Rosanna	X	
12) FLAMMINIO Rocco	X	
13) FLAMMINIO Tito	X	
14) IARLORI Sebastiano	X	X
15) LODI Vittorio	X	
16) NARDONE Lucio	X	
17) PATILLI Nicola	X	
18) SILVERIO Nino	X	
19) STANISCIÀ Lorenzo	X	
20) VERI Sergio	X	

Consiglieri assegnati N. **20** presenti N. **19** assenti N. **1**

Assiste alla seduta il Segretario

Ignazio GALLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Rosario BUCCIARELLI

nella sua qualità di **Sindaco**, alle ore **16,30**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Certificato di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il **23 DIC. 1992** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 47 Legge 8-6-1990 n. 142

S. Vito Chietino, li **23 DIC. 1992**

IL SEGRETARIO

Ignazio Gallo

Inviata al Comitato di Controllo

il **23 DIC. 1992**

Prot. n. **3601**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 - 1° comma - della legge 8-6-1990 n. 142.

S. Vito Chietino, li

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio;

VISTO il D.L. 19.11.1992, n° 440 contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

VISTO in particolare l'art. 9 - comma 10 - del Decreto di cui sopra con cui vengono istituiti diritti di segreteria per gli atti attinenti la materia urbanistica, diritti di segreteria di totale pertinenza dei Comuni;

VISTO che la normativa di che trattasi prevede un minimo ed un massimo con riferimento ai diritti di segreteria per ogni tipo di documento;

VISTO al riguardo l'articolato del Regolamento con allegata Tabella dei diritti proposto dalla Giunta Municipale;

VISTO che detta proposta di Regolamento risponde alle necessità di quest'Ente;

VISTO l'art. 32 della Legge 142/90;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 sulla proposta relativa al presente atto sono stati espressi in senso positivo i pareri di ordine tecnico e contabile, nonché quello di legittimità del Segretario Comunale;

PRESO ATTO dei seguenti interventi dopo che il Sindaco-Presidente ha consentito che nel contesto del presente verbale si possa svolgere una discussione di ordine generale sulla situazione finanziaria e sul bilancio di previsione esercizio 1993 in particolare:

-**BASTEREBBE** Gianfranco (La Ginestra), il quale esprime subito un giudizio negativo sul bilancio di previsione dell'esercizio 1993 e richiama l'attenzione sul fatto che tra la documentazione ad esso allegata manca l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune. Parla, quindi, di nuove tasse che vanno a pesare sui cittadini già abbastanza tartassati. Cita voci di spesa, a suo dire, folli come quella di €. 50.000.000 da prevedere annualmente in parecchi esercizi per far fronte al debito per niente affatto chiaro che è emerso nei confronti della PROGER. Rileva che già si delinea una risposta negativa della maggioranza all'emendamento sul bilancio proposto dalla Lista civica La Ginestra. Parla di completa assenza nei programmi dell'Amministrazione in carica di una lotta serrata all'evasione, di una politica del risparmio nelle spese, fattori questi che condurrebbero ad alleviare il carico di tasse nei confronti dei cittadini e nel contempo a chiudere il bilancio con un avanzo di amministrazione. Illustra, quindi, perché ne siano informati i cittadini, il significato ed il contenuto del bilancio di previsione e rileva che quello di San Vito continua ad avere una concezione sbagliata di quella che dovrebbe essere la pubblica Amministrazione, frutto questo di una serie di scelte sbagliate delle Amministrazioni D.C. che si sono susseguite in questi ultimi decenni.

IL CONSIGLIERE D'ATRI Antonio, intanto, per protesta verso l'intervento, a suo dire, di ordine demagogico e privo di ogni costrutto del Consigliere BASTEREBBE Gianfranco, si allontana dall'aula (presenti n° 18).

-IL CONSIGLIERE BASTEREBBE continua elencando una serie di opere, a suo dire, inutili e folli, realizzate dalle Amministrazioni D.C.. Critica il numero elevato dei dipendenti comunali e, sgombrando il campo da intenzioni intese a voler concretizzare dei licenziamenti, rileva la necessità di meglio utilizzarli. (RIENTRA IN AULA, intanto, il Consigliere D'ATRI Antonio - presenti n° 19). EVIDENZIA, poi, come la parte di debito nei confronti della PROGER, quantificabile in £. 20.000.000 per diffamazione, abbia un responsabile ben identificabile cui deve essere imputata e cioè l'ex Sindaco D'ATRI. Conclude il suo intervento dicendo che il restante debito nei confronti della PROGER deve essere coperto con la vendita di immobili comunali e ^{MAF} con tasse che vanno a gravare sui cittadini.

-Palma ALTOBELLI (La Ginestra), la quale richiama l'attenzione dell'Amministrazione in carica e dell'intero Consiglio nel porre in essere un'azione che tuteli il futuro dei nostri ragazzi attraverso la salvaguardia dell'ambiente.

-D'ATRI Antonio (D.C.), il quale spiega che il costruire un bilancio veritiero coincide con gli interessi dei cittadini. Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che il Comune di San Vito ha chiuso sempre in attivo, fatto questo che sta a dimostrare di per sé l'applicazione di principi di buona amministrazione. Apparteniamo, a suo dire, ad un contesto nazionale che non può essere trascurato e nel quale dobbiamo operare. Il cittadino non può essere illuso con i discorsi demagogici del Consigliere BASTEREBBE. Bisogna, al contrario, educarlo a pagare i costi dei servizi in quanto nel quadro generale del nostro paese sta per tramontare l'epoca dell'assistenzialismo. Fa presente che aderendo agli emendamenti proposti dalla Ginestra approveremmo un bilancio falso. A suo dire, poi, bene avrebbe fatto La Ginestra ad attuare le proposte che propugna nel periodo in cui ha amministrato.

-SILVERIO Nino (P.R.I.), il quale parla dell'importanza del Bilancio comunale e fa presente come la politica dei servizi a costo zero ha portato al fallimento tutti i paesi dell'Est. Un Comune, a suo dire, non si può attenere a quelle che sono le tariffe minime di legge per i servizi individuali. La minoranza è bene che ricordi come tante spese legali per cause intentate contro gli Amministratori sono state poste in questi ultimi anni a carico dei cittadini. La questione del debito verso la PROGER va verificata fino in fondo al fine di accertare per quali particolari interessi è stato affidato l'incarico di progettazione al Consorzio Ravennate. A tal riguardo assume un preciso impegno di verificare tutti i passaggi della pratica. Esamina, poi, le proposte di modifiche al bilancio presentate dalla Ginestra e man mano ne dimostra l'inaccettabilità.

-BIANCO Vitaliano (La Ginestra), il quale evidenzia come per i servizi a domanda individuale non è detto che bisogna per

4.

forza aumentare i ricavi, in quanto é possibile anche ridurre i costi di produzione. Ricorda, poi, agli Amministratori come sia un dovere di ordine morale provvedere al rimborso dell'I.C.I.A.P. che i cittadini hanno pagato in più del dovuto.

-BASTEREBBE Gianfranco (La Ginestra), il quale mette in evidenza come alle proposte formulate dalla Ginestra non siano venuti da parte della maggioranza che insulti e risposte mal date. Ribadisce che nella situazione finanziaria in cui si trova il Comune non é oculato acquistare un'autovettura nuova per farsi belli, mentre la pulizia degli uffici potrebbe essere affidata ai dipendenti comunali. Fa presente, poi, che la voce di spesa "Straordinario del personale" é presente nel bilancio di previsione. Respinge, quindi, le insinuazioni del Consigliere SILVERIO sull'incarico al Consorzio Ravennate per la progettazione del porto turistico.

-Sindaco-Presidente, il quale ricorda come la condanna contenuta nel lodo arbitrale promosso dalla PROGER sia diretta conseguenza della deliberazione consiliare di revoca dell'incarico. Assicura al riguardo che nessun tentativo sarà trascurato al fine di smontare le tesi fatte prevalere dalla PROGER.

ESAURITA la discussione di ordine generale sul bilancio, invita i Consiglieri a deliberare sul punto all'O.d.G. di cui al n° 14 avente per oggetto: "Decreto Legge 440/92 - ART. 9 - comma decimo - Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria di spettanza totale dell'Ente - Tabella di determinazione dei diritti"

IL CONSIGLIO COMUNALE, quindi, con voti favorevoli n° 12 (maggioranza), contrari n° 7 (minoranza), voti espressi per alzata di mano su n° 19 presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE il qui allegato Regolamento con annessa Tabella "A" relativa all'applicazione dei Diritti di Segreteria totalmente spettanti al Comune ai sensi dell'art. 9 - comma 10 - del D.L. 440/92;

DI DARE ATTO che il Regolamento di cui sopra si compone di 6 articoli con allegata Tabella "A" dei Diritti da applicare in questo Comune;

DI PRECISARE che con riferimento alla proposta relativa al presente atto sono stati espressi, come da allegato all'originale, i pareri di cui all'art. 53 legge 142/90.-

* * * * *

D.L. 440/92 del 19.11.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche

all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

f) ~~certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;~~

g) ~~concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.~~

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Art. 10.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Art. 11.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corrispondenza da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e

turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.


8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitaria nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come all'originale.


Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Addi 23 DIC. 1992

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

San Vito Chietino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE ABRUZZO COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI CHIETI

Prot. N. 12132/1

Provvedimento adottato nella seduta del 13-1-1993

Esaminato senza rilievi

P.c.e.
Chieti, li 13-1-1993

*Il Presidente
G. To Benvenuti*

*Il Segretario
G. To Crescenzo*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Il Responsabile
G. To Illeggibile*